

# NOVITÀ IMPIANTI FOTOVOLTAICI

## TRANSIZIONE 5.0, IMPIANTI A TERRA, RAEI, SERRE, REDDITO ENERGETICO

### 1. Transizione 5.0

A partire dal 7 agosto 2024, a seguito della pubblicazione del DM 24/7/24 (G.U. n. 183 del 6/8/24), il GSE ha aperto il portale per presentare le richieste di accesso alla misura "Transizione 5.0", TNE 4/24, pag. 20 e seguenti. La misura, finanziata tramite i fondi del PNRR per complessivi 6,3 miliardi di euro, prevede un credito di imposta, variabile dal 5% al 45%, per le imprese che, negli anni 2024 e 2025, effettuano investimenti in progetti di innovazione che conseguano una riduzione dei consumi energetici in strutture produttive ubicate in Italia.

Tra i beni interessati dalla misura figurano gli asset necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo (anche a distanza) di energia da FER (biomassa esclusa), compresi i sistemi di accumulo.

Con riferimento agli impianti fotovoltaici è opportuno ricordare che possono accedere al credito di imposta soltanto i moduli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea e che hanno le seguenti caratteristiche:

- a) efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
- b) efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- c) celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Tabella A - Costi massimi ammissibili.

Tipo di asset		Costo massimo ammissibile	
		(€/kW)	(€/kWh)
Moduli fotovoltaici	$P \leq 20 \text{ kW}$	1350	
	$20 \text{ kW} < P \leq 200 \text{ kW}$	1060	
	$200 \text{ kW} < P \leq 600 \text{ kW}$	970	
	$600 \text{ kW} < P \leq 1000 \text{ kW}$	860	
	$P > 1000 \text{ kW}$	800	
Sistemi di accumulo			900

L'impiego dei moduli di cui ai precedenti punti b) e c) consente all'utente di massimizzare il credito di imposta. I costi massimi ammissibili per il calcolo del credito di imposta sono riportati in tabella A.

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post, richieste per attestare la riduzione dei con-

sumi energetici, oltre agli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCO) già previsti dal DL 19/24, il DM 24/7/24 ha incluso gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.

I professionisti possono attestare il possesso dei suddetti requisiti professionali, nonché degli altri requisiti richiesti (indipendenza, imparzialità, onorabilità, ecc.), tramite una dichiarazione ai sensi del DPR 445/00.

Per approfondire le modalità di presentazione delle istanze si rinvia alla [documentazione predisposta dal GSE](#) ed alla [circolare operativa "16 agosto 2024, n. 25877 - Transizione 5.0"](#) pubblicata dal Ministero delle imprese e del made in Italy (Mimit).



## 2. Impianti fotovoltaici a terra

Il DL 63/24, che ha introdotto disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo, è stato convertito con modifiche in legge (L. 12 luglio 2024, n. 101 - G.U. n. 163 del 13/7/24).

Quanto indicato su TNE 6/24, pagg. 18-19, trova conferma con le seguenti modifiche:

- tra i siti in cui è ammessa l'installazione degli impianti fotovoltaici a terra, sono state incluse anche le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- è stato precisato che la legislazione previgente al DL 63/24 si applica ai progetti per i quali al 16/5/24 è stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero è stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

In fase di conversione in legge, inoltre, sono state aggiunte anche altre due disposizioni relative agli impianti fotovoltaici a terra, una relativa ai contratti di concessione del diritto di superficie (art. 5, comma 2-bis) e una di tipo fiscale (art. 5, commi 2-ter e 2 quater).

### Concessione del diritto di superficie

La durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree idonee (DLgs 199/21, art. 20, comma 1, lett. a) per l'installazione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili non può essere inferiore a 6 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori 6 anni.

Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa patteggiamento delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno 6 mesi prima della scadenza.

La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla data di ricezione della suddetta raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione.

In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Se le parti hanno determinato una durata inferiore o hanno convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Le suddette disposizioni si applicano anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitare con le modalità previste dal secondo periodo nel termine di 60 giorni dal 14/7/24.

### Fiscalità

Per gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025 è previsto che le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra per la parte eccedente il limite di agrarietà previsto dalla L. 266/05, comma 423, primo periodo, determinino il reddito d'impresa nei modi ordinari.

## 3. RAEE fotovoltaici

In fase di conversione in legge del DL 84/24 (L. 8/8/24, n. 115), recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico, è stata introdotto l'art. 9-bis relativo alla corretta gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici incentivati.

In pratica, il suddetto articolo modifica il DLgs 49/14, al fine di:

- rinviare dal 30/6/24 al 31/12/24 la scadenza entro la quale i soggetti responsabili devono comunicare al GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo;
- stabilire che, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il GSE preveda due finestre temporali annuali di durata pari a 60 giorni, entro le quali i soggetti responsabili degli impianti possono comunicare allo stesso GSE la scelta di partecipare a un sistema collettivo;
- consentire ai Ministeri di riferimento di avvalersi del GSE per le attività di controllo sui sistemi collettivi che gestiscono "rifiuti di pannelli fotovoltaici".

## 4. Serre

È stato stabilito (L. 4/7/24, n. 102) che il Governo nell'ambito dell'esercizio della delega in materia di flo-

rovivaismo dovrà prevedere misure per la riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e per l'incremento della loro efficienza energetica nonché della loro sostenibilità ambientale. La delega dovrà essere esercitata dal Governo entro il 30/7/26.

Facile prevedere un nuovo ambito di sviluppo per gli impianti fotovoltaici.

## 5. Impianti fotovoltaici per famiglie a basso reddito

Al GSE, nel mese di luglio, in meno di 24 h dall'apertura del portale, sono state presentate oltre 10500 domande per realizzare impianti fotovoltaici per le famiglie a basso reddito nel Mezzogiorno con conseguente esaurimento dei fondi previsti (80 M€).

Alla medesima data, per il resto dell'Italia sono state

presentate 760 domande che hanno assorbito circa il 70% dei fondi previsti (20 M€).

In pratica, a parità di data, il Mezzogiorno ha presentato circa 14 volte in più le richieste effettuate dal resto dell'Italia (con il successivo esaurimento dei fondi per il centro nord, tale rapporto è sceso a circa 4,5).

Una differenza che sembra trovare solo parziale giustificazione nella differente allocazione dei fondi (80 M€ per il Mezzogiorno, 20 M€ per il resto dell'Italia), in particolare se messo in relazione alla distribuzione delle famiglie povere nel nostro Paese fotografato dall'ISTAT. Il portale del GSE riaprirà nel corso del 2024 solo se dovessero diventare disponibili almeno 5 M€, ad esempio a seguito di cancellazioni delle domande ricevute.

In ogni caso, il portale riaprirà entro il 1° marzo 2025 per assegnare gli ulteriori 100 M€ previsti.

Per maggiori dettagli sulla misura incentivante e prepararsi alla nuova apertura del portale vedere TNE 7/24, pag. 21 e seguenti.

# IMPIANTI FER: AREE IDONEE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2/7/24 è stato pubblicato il DM 21/6/24 che introduce la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il decreto ha individuato la ripartizione tra le regioni dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), tabella A.

Il DM 21/6/24 prevede che le regioni, entro il 30/12/24, individuino, tramite proprie leggi, sulla base dei principi e criteri definiti dal decreto stesso, le seguenti superfici ed aree:

- a) superfici e aree idonee:** aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse;
- b) superfici e aree non idonee:** aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti;
- c) superfici e aree ordinarie:** superfici e aree diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al DLgs 28/11;
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra:** aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi del DLgs 199/21, art. 20, comma 1-bis.

In caso di inadempienza delle regioni sono previsti iniziative e meccanismi alternativi per conseguire comunque gli obiettivi previsti.

Nelle more dell'individuazione delle aree idonee, il DLgs 199/21, art. 20, comma 8 e comma 1-bis, ha già definito una serie di aree idonee ope legis, TNE 5/23, pag. 20.

Regione	Potenza al 2030 (MW)
Abruzzo	2092
Basilicata	2105
Calabria	3173
Campania	3976
Emilia-Romagna	6330
Friuli-Venezia Giulia	1960
Lazio	4757
Liguria	1059
Lombardia	8766
Marche	2346
Molise	1003
Piemonte	4991
Puglia	7387
Sardegna	6264
Sicilia	10485
Toscana	4250
TrAA - Bolzano	515
TrAA - Trento	631
Umbria	1756
Valle d' Aosta	328
Veneto	5828